



COMUNE DI GALBIATE

Provincia di Lecco

AREA ISTITUZIONALE

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI SOVVENZIONI,
CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI
FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI ALTRI VANTAGGI ECONOMICI**

(approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 9/2/2007)

INDICE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
Art. 2	Natura degli interventi.....	pag. 3
Art. 3	Iniziative e/o attività assimilabili a benefici	pag. 3
Art. 4	Destinatari dei benefici	pag. 3
Art. 5	Aree di intervento	pag. 4
Art. 6	Interventi ordinari.....	pag. 4
Art. 7	Interventi straordinari	pag. 4
Art. 8	Domanda di ammissione ai benefici	pag. 5
Art. 9	Piano dei contributi	pag. 5
Art. 10	Misura dei contributi.....	pag. 6
Art. 11	Erogazione dei contributi	pag. 6
Art. 12	Rendiconto	pag. 6
Art. 13	Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente regolamento.....	pag. 6
Art. 14	Utilizzo dei locali comunali	pag. 6
Art. 15	Utilizzo di beni mobili comunali.....	pag. 7
Art. 16	Concessione patrocinio	pag. 7
Art. 17	Istituzione albo	pag. 8
Art. 18	Struttura dell'albo	pag. 8
Art. 19	Registrazioni.....	pag. 8
Art. 20	Gestione ed accertamento	pag. 8
Art. 21	Entrata in vigore	pag. 8

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, contiene le norme che fissano i criteri e le modalità relative alla concessione da parte del Comune di sovvenzioni, contributi, sussidi, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a favore di associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative di carattere sociale, assistenziale, culturale, pedagogico, ricreativo e sportivo, di interesse generale e senza fini di lucro.
2. Restano salve le disposizioni contenute in leggi, regolamenti o altri atti normativi dello Stato, della Regione e del Comune che dettano la disciplina per la concessione di contributi e benefici economici in materie specifiche.
3. Restano altresì in vigore le norme comunali che, nell'ambito delle materie di cui al primo comma, regolano la concessione di contributi, sovvenzioni ed altri benefici economici a singole persone.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento dell'Ente che arreca vantaggi unilaterali alle controparti può articolarsi in forma di:
 - SOVVENZIONI, quando l'Ente si fa carico interamente dell'onere derivante da una iniziativa organizzata da altri soggetti e che si iscrive nei suoi indirizzi programmatici;
 - CONTRIBUTI, quando gli interventi aventi carattere occasionale o continuativo sono diretti a favorire iniziative per le quali l'Ente si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendoli validi sotto il profilo dell'interesse pubblico;
 - SUSSIDI FINANZIARI, quando si è in presenza di altre possibili erogazioni che non rientrino nelle precedenti categorie, dirette a favore di enti pubblici o associazioni benemerite, non finalizzate a specifiche iniziative ma concesse a sostegno dell'attività complessivamente svolta;
 - VANTAGGI ECONOMICI, quando siano riferiti all'organizzazione di beni e servizi gratuiti od a tariffe agevolate, nonché alla fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni mobili ed immobili del Comune con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e di utilizzo.

Art. 3 - Iniziative e/o attività assimilabili a benefici

1. Il Comune concede i contributi di cui all'art. 1, con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività e la realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui all'art. 5.
2. La concessione dei benefici ed agevolazioni, fatta eccezione per quelli riferiti ad interventi di carattere socio-assistenziale, sono in particolare finalizzati:
 - a promuovere attività ed eventi di pubblico interesse ed utilità;
 - ad arricchire, in generale, il tessuto culturale, religioso, sportivo, sociale, ecc.;
 - a contribuire all'elevazione del livello della vita associata e delle sue articolazioni pluralistiche;
 - ad accrescere il prestigio e l'immagine del paese nell'interesse della collettività e dell'Ente;
 - a sostegno di attività e iniziative e progetti che favoriscano lo sviluppo economico del paese;
 - a favorire l'accesso al sistema scolastico, la qualificazione dello stesso le iniziative inerenti l'educazione degli adulti e quelle para-extra scolastiche.

Art. 4 - Destinatari dei benefici

1. Destinatari dei benefici sono: gli enti, le istituzioni e fondazioni, le associazioni a larga base rappresentativa, le cooperative, i gruppi culturali, ambientalisti, sportivi, ricreativi, del volontariato e di impegno sociale ed umanitario, gli organismi di ricerca a base associativa.
2. Gli enti, le associazioni, i gruppi e gli organismi, per accedere ai benefici, debbono:
 - a) essere retti da apposito atto costitutivo e/o statuto;

- b) svolgere la relativa attività in maniera continuativa.
3. I soggetti a cui vengono erogati contributi, sono iscritti nell'apposito Albo, istituito ai sensi del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, secondo le modalità stabilite dagli artt. 16 e segg. del presente Regolamento.

Art. 5 - Aree di intervento

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi dal Comune per le seguenti attività:
- a) attività culturali e scientifiche;
 - b) attività connesse all'educazione ed istruzione;
 - c) attività di promozione sportiva e ricreativa;
 - d) attività di valorizzazione del tessuto economico;
 - e) attività inerenti lo sviluppo turistico del territorio;
 - f) attività rivolte alla riscoperta dei valori ambientali e architettonici;
 - g) attività rivolte alla salvaguardia e rispetto degli ecosistemi naturali esistenti;
 - h) le attività rivolte alla promozione di politiche di genere e pari opportunità;
 - i) le attività rivolte alla valorizzazione della condizione giovanile;
 - l) attività rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;

Art. 6 – Interventi ordinari

1. Gli interventi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'Ente o Associazione richiedente.
2. La richiesta di contributo ordinario dovrà essere presentata entro il 31 ottobre dell'anno precedente per l'assegnazione nell'esercizio successivo e sarà corredata, a pena di esclusione, dalla documentazione indicata al comma 1 del successivo articolo 8.
3. In particolari casi l'Amministrazione Comunale potrà consentire che, in luogo dello statuto ed atto costitutivo venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta da tutti gli aderenti, dalla quale risultino scopi e finalità dell'Associazione richiedente. La Giunta Comunale delibera annualmente, dopo l'approvazione del bilancio, il riparto delle somme stanziare nei relativi capitoli quali contributi ordinari.
4. I contributi ordinari potranno essere di entità diversa per i diversi richiedenti.
5. I contributi ordinari assegnati saranno erogati tramite il tesoriere comunale a mezzo mandato entro il 31/3 dell'anno di riferimento del contributo.
6. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario dovrà essere presentata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza fatta eccezione per lo statuto ed atto costitutivo già presentati.

Art. 7 – Interventi straordinari

1. Al di fuori del piano di cui al successivo articolo 9, potranno essere concessi, in via eccezionale, contributi per attività ed iniziative di carattere straordinario e non ricorrente,.
2. Gli interventi straordinari consistono nell'assegnazione di contributi una-tantum a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'Ente o Associazione richiedente, purché rientranti nelle aree di intervento specificate al precedente art. 5.
3. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno un mese prima dello svolgimento dell'iniziativa e dovrà essere corredata dalla documentazione indicata al comma 2 del successivo articolo 8.
4. La Giunta Comunale deciderà entro 30 giorni l'eventuale accoglimento dalla richiesta e l'entità del contributo in base alle risorse disponibili stanziare nel bilancio comunale, alle caratteristiche, alle iniziative straordinarie programmate, alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale e del costo previsto.
5. La decisione della Giunta Comunale sarà comunicata entro 10 giorni ai richiedenti.
6. Per particolari manifestazioni di tipo culturale, artistico e ricreativo che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema all'aperto etc.) l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere proposta dall'Assessore competente.

7. La liquidazione del contributo avverrà entro 7 gg. dalla esecutività della deliberazione.
8. L'Amministrazione Comunale pone in essere, tramite i preposti uffici, tutti i controlli necessari a tutela e garanzia dell'intervento pubblico.

Art. 8 - Domanda di ammissione ai benefici

1. Le domande di ammissione ai benefici per interventi ordinari, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate in carta semplice all'Ufficio Protocollo, corredate:
 - a) da una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare, con la relativa previsione di spesa; dall'indicazione delle risorse finanziarie e delle strutture organizzative disponibili;
 - b) dalla specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - c) da copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente;
 - d) dal rendiconto dettagliato delle iniziative attuate nell'anno in corso;
 - e) dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.
2. Le domande di ammissione ai benefici per interventi straordinari, sottoscritte dal legale rappresentante, devono essere indirizzate al Sindaco e presentate in carta semplice all'Ufficio Protocollo, corredate:
 - a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'Ente o Associazione intende perseguire e la capacità di coinvolgimento sociale promossa con l'evento nei confronti della comunità locale;
 - b) da una dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'Ente o Associazione richiedente intende farvi fronte;
 - c) da copia dello statuto e dell'atto costitutivo dell'Ente;
3. La presentazione delle domande non costituisce, di per sé, titolo per ottenere i benefici e non vincola in alcun modo il Comune.
4. Il Comune si riserva la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente regolamento.
5. In caso di necessità inderogabili dell'Ente, questo può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.
6. Per effetto dell'avvenuta concessione di benefici finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici, l'Ente ha diritto di comparire nella documentazione informativa e promozionale delle manifestazioni, dell'evento e/o del progetto.

Art. 9 - Piano dei contributi

1. In sede di formazione del bilancio di previsione, per ciascun Servizio interessato alla concessione dei benefici finanziari, in applicazione del presente regolamento, dovrà essere intitolato apposito capitolo di spesa.
2. Le richieste di contributo, pervenute entro il termine previsto dall'art. 6, vengono esaminate dai Servizi di competenza che esprimono su ciascuna di esse una valutazione di ammissibilità e di merito relativamente alla congruità delle spese previste.
3. I singoli Servizi, inviano entro il termine di 30 giorni dalla data di cui all'art. 6, comma 2, le richieste pervenute alla Giunta Comunale, la quale in piena autonomia, provvede alla formulazione del piano annuale dei contributi in base ai seguenti criteri:
 - a) rispondenza con le finalità indicate nel precedente art. 3, nonché con le finalità istituzionali;
 - b) rilevanza territoriale e cioè importanza dell'iniziativa in relazione al territorio che viene interessato;
 - c) rilevanza in considerazione delle persone coinvolte anche in relazione all'attuazione e all'affermazione dei valori di specifica importanza per la comunità locale;
 - d) rilevanza per l'originalità e l'innovazione nei settori interessati;
 - e) valutazione sia dal punto qualitativo che quantitativo delle attività realizzate dal richiedente nell'anno precedente;
 - f) alla qualità e quantità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto.

4. La Giunta Comunale approva il piano annuale dei contributi sulla base delle risorse disponibili, con l'indicazione degli elementi contabili di bilancio e del piano delle risorse e degli obiettivi.
5. Al Responsabile dell'Area interessato compete l'adozione degli atti necessari per la concessione, l'assunzione dell'impegno di spesa e la liquidazione dei contributi.

Art. 10 - Misura dei contributi

1. I contributi per interventi ordinari sono stabiliti ad insindacabile giudizio della Giunta Comunale.
2. I contributi per interventi straordinari sono concessi nella misura massima del 50% della spesa per l'attività e/o l'iniziativa riconosciuta ammissibile. Per iniziative particolarmente importanti per la comunità galbatese tale percentuale può essere aumentata sino al 70%.

Art. 11 - Erogazione dei contributi

1. L'erogazione dei contributi finanziari previsti dal piano viene effettuata dal Responsabile dell'Area competente sulla base:
 - a) del rendiconto dettagliato e analitico dell'attività e/o iniziativa svolta, con particolare riferimento alle spese sostenute e agli obiettivi e alle finalità raggiunte in base alle previsioni;
 - b) della relazione illustrativa sul suo andamento e sui risultati raggiunti.
2. Il contributo viene erogato previa dichiarazione da parte del beneficiario di non avere ottenuto altro contributo da parte di altri enti per la medesima attività o iniziativa.
3. Il Responsabile dell'Area, su richiesta del soggetto beneficiario può effettuare erogazioni in acconto nel limite massimo del 50% del contributo approvato con il piano.

Art. 12 - Rendiconto

1. Il soggetto beneficiario di contributo per interventi ordinari è tenuto a presentare il rendiconto dell'attività svolta entro il 28 febbraio dell'anno successivo. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto non si darà luogo alla concessione del beneficio per l'anno successivo.
2. Il soggetto beneficiario di contributo per interventi straordinari è tenuto a presentare il rendiconto dell'attività svolta entro tre mesi dall'evento realizzato. In caso di mancata presentazione del rendiconto entro il termine suddetto il Comune provvederà nelle forme di legge al recupero del contributo erogato. Qualora dal rendiconto finale dell'iniziativa la differenza tra i costi e i ricavi dovesse risultare inferiore a quella del preventivo, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce altresì elemento ostativo alla concessione di altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.

Art. 13 - Tipologia di contributi e di utilità non ricadenti nella disciplina del presente Regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme agevolative comunque denominate dovute in virtù di leggi statali e regionali o previste e disciplinate da appositi atti normativi del Comune o da atti generali e di indirizzo del Consiglio Comunale;
 - b) ai contributi di natura assistenziale;
 - c) a fronte di attività, iniziative, servizi promossi e/o organizzati da soggetti terzi allorché il Comune, in relazione alla peculiare rilevanza e per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, decida di acquisire la veste di copromotore e/o compartecipe, assumendoli come attività propria. In tale ipotesi verrà stipulato apposito accordo con i soggetti terzi con il quale verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 14 - Utilizzo dei locali comunali

1. Alle Associazioni o Enti che statutariamente realizzano le attività di cui all'art. 1, possono essere

concessi in comodato immobili di proprietà comunale da adibire allo svolgimento delle attività medesime o a sede dell'ente o associazione stessa.

2. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori. Esso potrà essere ricorrente o occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per le assegnazioni di contributi ordinari e straordinari in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
3. La cessione in comodato deve essere regolata in apposita convenzione nella quale siano determinati gli obblighi delle parti e non può essere fatta per un periodo superiore a 5 anni. Il comodato può essere successivamente rinnovato con l'osservanza della presente normativa
4. Le richieste sono valutate di volta in volta dalla Giunta Comunale.
5. L'utilizzo di tali locali è subordinato alla destinazione prevalente stabilita all'Amministrazione Comunale, all'osservanza delle norme stabilite dai rispettivi regolamenti, nonché alle indicazioni apposte dagli enti preposti alla tutela della sicurezza.
6. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale ritirare precedenti concessioni di locali per sopraggiunti ed improcrastinabili necessità di carattere istituzionale, senza che i soggetti beneficiari possano pretendere alcun risarcimento o la garanzia dell'alternativa.

Art. 15 - Utilizzo di beni mobili comunali

1. Alle Associazioni o Enti che statutariamente realizzano le attività di cui all'art. 1, possono essere concessi in uso temporaneo beni mobili quali:
 - a) palchi, sedie, tavoli ecc.;
 - b) espositori per mostre ed eventi;
 - c) impianti di amplificazione e riproduzione sonora;
 - d) impianti di videoproiezione.
2. Le richieste in ordine ai vantaggi di cui al comma 1 sono indirizzate ai servizi di competenza detentori dei beni richiesti e sono evase in ordine di data di presentazione e compatibilmente con le esigenze dei servizi con disposizione del Responsabile dell'Area interessata anche in calce alla richiesta.
3. La richiesta, sottoscritta dal rappresentante dell'associazione od organismo deve contenere la dichiarazione che il bene viene utilizzato per i fini di cui al presente regolamento.
4. In caso di concessione di beni di particolare valore economico può essere previsto un deposito cauzionale.

Art. 16 - Concessione patrocinio

1. Il patrocinio costituisce il riconoscimento da parte del Comune delle iniziative promosse da enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private, di particolare valore sociale, morale, culturale, educativo, sportivo, ambientale ed economico, le quali potranno indicare e definire l'iniziativa: "Con il Patrocinio del Comune di Galbiate".
2. Le richieste di patrocinio devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché l'esatta indicazione delle generalità dei richiedenti.
3. Le richieste dei patrocini, istituite dai competenti Servizi e non comportanti oneri, sono accolte ed autorizzate dalla Giunta Comunale.
4. Il diniego dovrà essere motivato e comunicato all'ente richiedente.
5. La richiesta di concessione di patrocinio, contestualmente accompagnata da richiesta di beneficio di cui al precedente art. 6, nonché dalla concessione dell'uso gratuito di strutture e mezzi, viene opportunamente istituita e proposta dai Servizi competenti alla Giunta Comunale, per la conseguente deliberazione.

Art. 17 - Istituzione albo

1. E' istituito l'albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
2. L'albo può essere consultato da ogni cittadino.

Art. 18 - Struttura dell'albo

1. Sull'albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - estremi del beneficiario ed indirizzo;
 - tipo e quantificazione delle provvidenze;
 - estremi dell'atto di concessione;
 - disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.

Art. 19 - RegISTRAZIONI

1. Le registrazioni sull'albo dovranno avvenire entro 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto che dispone la concessione delle provvidenze.

Art. 20 - Gestione e aggiornamento

1. Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicizzazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliono prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempire a tutte le incombenze previste dal D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118, e dal presente regolamento.
2. Il funzionario di cui al comma 1 provvede all'informatizzazione dell'albo, consentendone l'accesso gratuito, anche per via telematica.

Art. 21 – Disposizioni transitorie ed entrata in vigore

1. Per l'anno 2007 il termine per la presentazione delle domande di contributo è il 31 marzo 2007.
2. L'Amministrazione Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia assicurazione la più ampia e diffusa conoscenza del presente regolamento da parte degli enti ed istituzioni pubbliche e private, delle forze sociali e dell'intera comunità galbiatese.